

REGOLAMENTO SUSSIDI ACQUISTO ABBONAMENTI PER MEZZO DI TRASPORTO PUBBLICO

del 25 settembre 2017

REGOLAMENTO

SUSSIDI ACQUISTO ABBONAMENTI PER MEZZO DI TRASPORTO PUBBLICO

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento ha come scopo di promuovere l'uso del mezzo pubblico e favorire l'insediamento di nuove famiglie nel Comune di Orselina.

Art. 2 Beneficiari

L'aiuto finanziario per l'acquisto di un abbonamento di trasporto di seconda classe per mezzi di trasporto pubblico o una combinazione di abbonamenti (es. arcobaleno, AG, metà prezzo, ecc.) è concesso ai residenti nel Comune di Orselina (domiciliati o dimoranti con permesso B).

I beneficiari sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- A. i ragazzi dai 6 ai 25 anni;
- B. gli adulti;
- C. i pensionati al beneficio di prestazioni complementari.

I giovani della categoria A che frequentano la scuola media di Minusio hanno diritto gratuitamente all'abbonamento per i mezzi pubblici per il collegamento da Orselina alla scuola media di Minusio.

I giovani della categoria A in formazione post scuole dell'obbligo possono beneficiare di un sussidio supplementare per raggiungere da Orselina la scuola e/o il posto di lavoro in caso di acquisto di un abbonamento annuo (inclusi combinazioni di abbonamenti e metà prezzo); sono esclusi gli abbonamenti mensili.

Art. 3 Ammontare del sussidio

L'ammontare del sussidio annuo è deciso dal Municipio tramite ordinanza e dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- a) per la categoria A da fr. 150.- a fr. 400.-;
- b) per la categoria B da fr. 150.- a fr. 400.-;
- c) per la categoria C da fr. 150.- a fr. 500.-.

L'abbonamento metà prezzo è sussidiato per un importo da fr. 50.- a fr. 100.- e non è possibile cumularlo con un altro sussidio del presente regolamento, rimane riservato il sussidio supplementare per la categoria A.

Il Municipio ha la facoltà di determinare un sussidio diverso per ogni tipo di abbonamento.

Il sussidio supplementare per i giovani della categoria A in formazione post obbligatoria non può superare il costo di un abbonamento annuale che copre l'intero Canton Ticino.

Il sussidio non può superare l'ammontare del prezzo pagato.

Il sussidio decade se il costo dell'abbonamento è finanziato totalmente da ev. altri contributi o prestazioni di enti pubblici o privati.

Il sussidio è ridotto proporzionalmente se il costo dell'abbonamento è finanziato parzialmente da ev. altri contributi o prestazioni di enti pubblici o privati.

Il sussidio, in caso di abbonamenti mensili, è elargito pro rata temporis.

Art. 4 Condizioni per il sussidio

Il sussidio è elargito se l'avente diritto risiede nel Comune di Orselina (domiciliato o dimorante) al momento dell'acquisto dell'abbonamento del mezzo pubblico.

Il diritto al sussidio decade se non richiesto entro 3 mesi dall'acquisto.

Il Municipio specifica con ordinanza i documenti da presentare per l'ottenimento del sussidio e ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento informazioni o documentazione supplementare atta a provare l'adempimento delle condizioni di cui sopra.

Art. 5 Restituzione del sussidio

In caso di cambiamento di domicilio durante il periodo di validità dell'abbonamento, il sussidio deve essere proporzionalmente rimborsato dal beneficiario.

I contributi riscossi indebitamente devono essere restituiti.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato e vale anche per gli abbonamenti relativi all'anno scolastico 2017/2018.

Regolamento approvato dal Consiglio comunale di Orselina il 25.09.2017. Regolamento approvato dalla Sezione degli enti locali il 21.11.2017.

Modifica articoli 2 e 3 approvata dal Consiglio comunale il 12.12.2022 e dalla Sezione degli enti locali il 07.03.2023.